

**COMUNE DI CURTAROLO**  
**Provincia di Padova**  
**REVISORE UNICO DEI CONTI**  
**Verbale n. 13 del 20.09.2017**

Il giorno 20 settembre 2017 alle ore 08,30, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti dell'Ente Dr. Maurizio De Crescenzo si è recato presso la sede Municipale, per procedere con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sullo schema di bilancio consolidato 2016;
2. Parere sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019;
3. Ricognizione delle Partecipazioni del Comune di Curtarolo ai sensi dell'art. 24 TUSPP
4. Verifica Nuovo contratto decentrato integrativo parte economica 2017

Assiste alla verifica il Dr. Giorgio Casonato, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

**1) In merito al primo punto il Revisore:**

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e definiscono: i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali; i principi contabili sul bilancio consolidato (allegato 4/4); gli schemi di bilancio (allegato 11).

L'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Preso atto che la redazione del bilancio consolidato è avvenuto attraverso le tre seguenti fasi:

1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di consolidamento;
2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;
3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (infragruppo).

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissata per il 30 settembre 2017, relativamente all'annualità 2016.

Come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato e recepito nella deliberazione di Giunta n.42 del 22/06/2017, l'area di consolidamento per l'esercizio 2016 è rappresentata dalla Società Etra Spa e dal Consorzio Bacino Padova Uno;

Esaminato lo schema del bilancio consolidato 2016, unitamente agli allegati di legge, così come approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 68 dell'11.09.2017 e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 2016;



Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il D.Lgs. n. 118/2011
- il regolamento di contabilità;

**approva**

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sulla schema di bilancio consolidato 2016 del Comune di Curtarolo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**2) in merito al secondo punto il revisore:**

Esaminato:

- l'elenco completo delle variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019;
- la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale, avente per oggetto la quinta variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017 – 2018 - 2019;
- il prospetto di calcolo per il rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio ai sensi dei commi 463 e segg. dell'art. 1 della legge n. 2332/2016;

Rilevato che dalla suddetta proposta di variazione risultano complessivamente:

<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Maggiori entrate di parte corrente	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Minori entrate di parte corrente	0,00	-6.879,00	0,00
<b>Saldo entrate di parte corrente (Titolo I, II e III)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.121,00</b>	<b>15.000,00</b>
Maggiori spese di parte corrente	29.879,00	15.000,00	15.000,00
Minori spese di parte corrente	-6.879,00	-6.879,00	0,00
<b>Saldo spese di parte corrente (Titolo I, IV)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.121,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Equilibrio (Squilibrio) di parte corrente</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Maggiori entrate di parte capitale	3.000,00	0,00	0,00
Minori entrate di parte capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo entrate di parte capitale (Titolo IV e V)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maggiori spese di parte capitale	30.000,00	0,00	0,00
Minori spese di parte capitale	-25.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo spese di parte capitale (Titolo II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equilibrio (Squilibrio) di parte in conto capitale</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Riscontrato che

- per effetto delle succiate variazioni
  - a) la parte corrente per il 2017 si chiude con un avanzo di euro 2.000,00, mentre per gli anni 2017 e 2018 risulta in equilibrio;



- b) la parte in conto capitale risulta in squilibrio per il 2017 per euro 2.000,00, finanziato con l'avanzo di parte corrente visto sopra, mentre per il 2017 e 2018 non c'è movimentazione.
- che le variazioni suddette si sono rese necessarie per procedere all'aggiornamento di alcune voci di entrata e di spesa, le cui più importanti sono indicate nel testo della proposta di deliberazione per la seduta di Consiglio Comunale;
  - a seguito della variazione intervenuta vengono rispettate le disposizioni in merito al "Pareggio di Bilancio" come evidenziato dall'apposito prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
  - non sono stati effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (entrate correnti);
  - non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
  - non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza;

Preso Atto che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL;

Ritenuto pertanto:

- coerente la variazione proposta con i programmi indicati dal Consiglio Comunale nel D.U.P. 2016-2018;
- congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base delle obbligazioni già assunte e da assumere dall'Ente;
- attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e realizzabili e sulla base del trend storico;

tanto premesso, rilevato e riscontrato il sottoscritto Revisore

**esprime**

per quanto sopra evidenziato, **parere favorevole** alla proposta di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sottoposta a verifica, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

### **3) in merito al terzo punto il revisore:**

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: "Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;



Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

#### **Tenuto conto che**

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

#### **Vista**

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Revisione Straordinaria Delle Partecipazioni Ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175" formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 23 settembre 2016;

#### **Considerato che**

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime nei seguenti termini:

##### **A) Società a partecipazione diretta:**

- Etra Spa: da mantenere in quanto produce beni e servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- Banca Popolare Etica: da cedere/alienare in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente;
- Seta Spa: detenuta alla data del 23.09.2016 ma successivamente incorporata nella partecipata Etra Spa con atto notarile nr. 217176 del 22.12.2016 e quindi a tutt'oggi inesistente.

##### **B) Società a partecipazione indiretta:**

- **da mantenere in quanto** in quanto considerate da Etra Spa strategiche per la propria attività e, inoltre, non presentano alcune delle ipotesi di cui all'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) comma 2 del Dlgs. 175/2016:

- Etra Energia srl: da mantenere
- Sintesi srl: da mantenere

- **da cedere** in quanto presentano una o più delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del Dlgs. 175/2016



- EBS srl: (presenta 2 delle condizioni di cui all'art. 20 co.2): da cedere
- Onenergy: (presenta una delle condizioni di cui all'art. 20 co.2): da cedere
- Asi srl: (presenta una delle condizioni di cui all'art. 20 co.2): da cedere
- Vivereacqua Srl: (presenta due delle condizioni di cui all'art. 20 co.2): da cedere
- Unicaenergia: (presenta tre delle condizioni di cui all'art. 20 co.2): da cedere

**- già in fase di cessione o liquidazione**

- Net-T (by Telerete Nordest srl): la partecipazione è in vendita
- Pronet Srl: è in liquidazione

**Visto**

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione consigliare, Ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000;

**Esprime Parere Favorevole**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione-ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Curtarolo alla data del 23/09/2016.

**Invita l'Ente a**

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

**4) In merito al quarto punto il Revisore:**

**Vista** la richiesta di Parere da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del 31 agosto 2017 circa il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Parte Economica anno 2017;

**Visto** il bilancio di previsione dell'anno 2017-2019;

**Visto** la bozza di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica anno 2017, sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica il 21 dicembre 2016 che prevede un fondo di complessivi euro 85.150,74 così suddiviso:

Parte Stabile	71.257,87
Parte Variabile	3.809,55
Fondo Straordinario	10.083,32
<b>Totale</b>	<b>85.150,74</b>

**Dato atto** che il succitato contratto prevede altresì nuove 5 progressioni orizzontali;



**Vista** la bozza della relazione Illustrativa e della Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal Presidente della Delegazione di Parte Pubblica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

### **Premesso**

5. che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
6. che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
7. che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
8. che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
9. che le risorse decentrate sono previste nei vari capitoli della spesa del personale del titolo primo, macroaggregato nr. 1 "Redditi da lavoro dipendente" e macroaggregato nr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente" del bilancio 2017;

### **Rilevato**

- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

### **Verificato nel dettaglio**

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001 così come indicato nella Relazione Tecnico-Finanziaria nelle sezioni I, II, e III del modulo IV;



- il rispetto del contenimento del fondo 2017 nell'importo complessivo dell'anno 2016, così come previsto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017;

### **CERTIFICA**

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.1

### **ESPRIME**

parere favorevole in merito alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di contratto collettivo decentrato integrativo di cui trattasi.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Alle ore 11,00 il Revisore chiude la verifica, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Curtarolo, li 20 settembre 2017

**Il Revisore dei Conti**

*Dr. Maurizio De Crescenzo*



